

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1825)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 luglio 1971 (V. Stampato n. 3324)*

d'iniziativa dei deputati VALIANTE, MICHELI Pietro e BOLDRIN

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 luglio 1971*

Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune
categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti
di prevenzione e di pena

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena indicato nell'allegata tabella A, è fissata, a decorrere dal 1° luglio 1970, nella misura stabilita nella tabella stessa.

Tale indennità è pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971, valutato in complessive lire 602.360.160, si provvede, quanto a lire 200.786.720, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, e quanto a lire 401.573.440, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

INDENNITÀ DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA NON COMPRESO NELLA TABELLA 3 ALLEGATA ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1970, n. 1054

CARRIERE	QUALIFICHE	Importo lordo mensile
Concetto	Censore dirigente di 1 ^a classe e ragioniere capo; censore dirigente di 2 ^a classe e ragioniere principale; censore e primo ragioniere; qualifiche corrispondenti di ogni altra categoria	50.000
	Primo educatore e ragioniere; educatore e ragioniere aggiunto; educatore aggiunto e vice ragioniere; qualifiche corrispondenti di ogni altra categoria	40.000
Personale operaio	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni..	23.000

(a) Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

(b) Sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscono alla data di entrata in vigore della presente legge.

(c) Le misure giornaliere dell'indennità di servizio penitenziario, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

(d) Nei confronti del personale operaio sono soppressi i soprassoldi giornalieri previsti dall'articolo 22, lettere a) e b) della legge 5 marzo 1961, n. 90.